





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non aveva avanzato alcuna richiesta di annullamento dei titoli, presentando gli originali degli stessi.

La Banca concludeva, quindi, con la richiesta di rigetto delle avverse pretese.

La missiva della Banca veniva inoltrata al ricorrente, il quale, tuttavia, non faceva pervenire alcuna controdeduzione.

## **DIRITTO**

L'art. 1, comma 345-ter della L. 23 dicembre 2005 n. 266, introdotto dall'articolo 3, comma 2- bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1 - bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, stabilisce che: *“Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1033, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo ai cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”*.

La Banca con nota del 25 maggio 2010 ha affermato di aver effettuato il versamento degli importi degli assegni, di cui il ricorrente chiede la restituzione, al fondo entro il termine di legge del 31 marzo 2009 e che il cliente entro detto termine non aveva avanzato alcuna richiesta di annullamento dei titoli, presentando gli originali degli stessi. Su tali fatti non v'è stata contestazione.

Appare allora evidente che, la pretesa del ricorrente non può essere accolta stante la chiara ed inequivoca disposizione legislativa innanzi richiamata che prevede espressamente che, dopo il versamento da parte della Banca degli assegni circolari non riscossi al Fondo, il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare, alla restituzione del relativo importo, va esercitato nei confronti del Fondo.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI